



Oggetto: Sottoscrizione di una convenzione ad oggetto: “Convenzione per il tirocinio professionalizzante degli studenti del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia” .

Ufficio Proponente:	Direzione Amministrativa
Istruttore della pratica:	Alessandra Savino
Responsabile del procedimento:	Ivan Alessandro Mazzoleni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Ivan Alessandro Mazzoleni
La delibera comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 365 del 07-04-2025

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità:

verifica di regolarità economica non prevista

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Sottoscrizione di una convenzione ad oggetto: “Convenzione per il tirocinio professionalizzante degli studenti del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia” .

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della Direzione Amministrativa

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO

- che il D.M. 9 maggio 2018, n. 58 di modifica della disciplina dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo prevede il superamento del tirocinio pratico valutativo da svolgersi durante il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- che la deroga prevista all'applicazione del D.M. 58/2018, ad opera del D.L 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, prevede che la nuova disciplina per gli esami di Stato decorra dalla sessione di esame del mese di Luglio 2021, precisando che per le prove d'esame degli anni 2019 e 2020 continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 445/2001;
- che l'art. 102 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, innova ulteriormente la disciplina del tirocinio in parola, prevedendo che il conseguimento della Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia- Classe LM/41, abiliti alla professione di Medico Chirurgo, previo conseguimento del giudizio di idoneità di cui all'art. 3 del D.M. 58/2018 e che per i tirocinanti che non abbiano svolto il tirocinio all'interno dei Corsi Studi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 58/2018, si continuino ad applicare le previsioni di cui al D.M. 445/2001;

OSSERVATO che l'applicazione del richiamato art. 102, decorre dall'entrata in vigore del D.L. 18/2020, fermo restando che, dalla medesima data continuino ad avere efficacia, in quanto compatibili, le previsioni di cui al DM. 445/2001 e 58/2018;

VISTA la deliberazione n. 1182 del 10 dicembre 2015, con la quale questa Azienda aveva provveduto a sottoscrivere una Convenzione, finalizzata alla regolamentazione dello svolgimento delle attività didattiche formative integrative da parte degli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con validità fino al 30 settembre 2021;

DATO ATTO che con successiva deliberazione n. 933 del 13 ottobre 2016, si provvedeva a



sottoscrivere ulteriore Convenzione con l'ASST Nord Milano, L'ASST di Monza, l'ATS Brianza e l'Ordine dei Medici di Monza e Brianza, finalizzata allo svolgimento dell'esame all'abilitazione di Medico Chirurgo ai sensi del D.M. 445/2001, c.d. abilitante, che prevedeva lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo a integrazione delle attività formative già previste per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia alla fine del Corso di Studi, con scadenza 25 settembre 2020;

VISTA la deliberazione n. 868 del 23/11/2021, con la quale si era provveduto a sottoscrivere una Convenzione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca ad oggetto: "Convenzione per il tirocinio degli studenti e dei laureati del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e per l'espletamento del tirocinio pratico valutativo e clinico ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo" con validità dal 1° ottobre 2021 al termine dell'a.a. 2026/2027 (30.09. 2027);

OSSERVATO che il testo di Convenzione contempla sia lo svolgimento del tirocinio curriculare degli studenti del CDL in Medicina e Chirurgia, sia il tirocinio pratico valutativo e clinico abilitante alla professione di Medico Chirurgo degli studenti del medesimo corso di Laurea, secondo le diverse norme sopra richiamate e, per gli effetti, risultavano così rinnovate entrambe le convenzioni di cui alle richiamate deliberazioni 1182/2015 e 933/2016;

VISTA la nota e-mail del 12/03/2025, con la quale l'Università degli Studi di Milano Bicocca ha richiesto di sottoscrivere un'ulteriore Convenzione per permettere agli studenti del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, attraverso il Dipartimento di Cure Primarie, di frequentare gli studi dei Medici di Medicina Generale dislocati nel territorio di propria competenza, per le esigenze didattico formative del Corso di Laurea;

OSSERVATO che il tirocinio che verrà svolto dagli studenti di Medicina e Chirurgia sarà di tipo curriculare, c.d. "professionalizzante" rimandandosi ad ulteriore accordo l'eventuale integrazione delle attività utili allo svolgimento del tirocinio pratico valutativo e clinico abilitante alla professione di Medico Chirurgo;

ACQUISITI, agli atti, i pareri espressi dal Direttore del Dipartimento di cure primarie, in merito ai termini della Convenzione sopra citata, in ultimo in data 01/04/2025;

RITENUTO pertanto opportuno sottoscrivere la Convenzione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca, ad oggetto "Convenzione per il tirocinio professionalizzante degli studenti del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia" che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di sottoscrizione al termine dell'A.A. 2027/2028 (30.09.2028);

VISTA la proposta n. 365/25 del Direttore Amministrativo, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi da ciascuno per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 s.m.i.;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa indicate:



- 1) di sottoscrivere la Convenzione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca, ad oggetto "Convenzione per il tirocinio professionalizzante degli studenti del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia" che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di sottoscrizione al termine dell'A.A. 2027/2028 (30.09.2028);
- 2) di dare atto che, dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;
- 3) di demandare tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento al Direttore del Dipartimento di Cure primarie;
- 4) di dare atto che i documenti istruttori di cui al presente provvedimento sono archiviati al faldone n. 8/2025 del Grant office e collaborazioni istituzionali.
- 5) di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
- 6) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni e che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è la Dott.ssa Alessandra Savino, Referente Grant Office e Collaborazioni Istituzionali in Staff alla Direzione Amministrativa.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

DEF Unimib ASST BZ conv
MMG 18.03_rev Riva (2)
(2).pdf

CONVENZIONE

ca549ae08ab2c5143f02269334a2ef2b8d053b85d79dc983ce08d3b697ba81ef

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE DEGLI
STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
MEDICINA E CHIRURGIA**

TRA

l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, codice fiscale 12621570154, piazza
dell'Ateneo Nuovo 1, Milano, rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Giovanna
Iannantuoni, di seguito indicata come "Università";

E

l'ASST della Brianza, , con sede in Vimercate (MB), in via Santi Cosma e Damiano
n. 10, (C.F. e P.IVA 09314320962), nella persona del Direttore Generale, Dott. Carlo
Aberto Tersalvi, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore
Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni, all'uopo delegato con nota prot. n.
1076 del 14/06/2024., (da qui in poi indicata come ASST);

VISTI

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;
- il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Medicina e Chirurgia;

PREMESSO CHE

- il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente
connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e
ricerca;

- le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, nell'assetto organizzativo previsto dalla
Legge Regione Lombardia 30.12.2009 n. 33, concorrono all'erogazione dei LEA e di
eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della

presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie e delle farmacie convenzionate, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale;

- la Legge Regione Lombardia 30.12.2009 n. 33, come modificata dalla L. 14.12.2021 n. 22, all'art. 7, 11° bis co., prevede che al polo territoriale delle ASST afferiscano il dipartimento di cure primarie, il dipartimento della salute mentale e delle dipendenze nonché il dipartimento funzionale di prevenzione;

- secondo l'assetto della L.R. Lombardia 33/2009 sopra citata l'assistenza primaria viene erogata dai medici di medicina generale (MMG), dai pediatri di libera scelta (PLS) e dai medici di continuità assistenziale sulla base di quanto previsto nei LEA, negli accordi collettivi nazionali e di categoria, nonché secondo competenza e ruolo disciplinati dalla Regione Lombardia;

- la DGR n. XI/7437 del 30.11.2022 "protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30.12.2009 n. 33", che ha individuato l'ASST Brianza come ospedale di insegnamento del Polo Clinico Assistenziali dell'Università;

PRESO ATTO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);

- è interesse comune delle parti contribuire affinché la formazione e l'accesso alla professione di Medico Chirurgo avvenga secondo livelli di qualità uniformi

progressivamente sempre più elevati, contribuendo, in particolare, all'obiettivo di far acquisire al tirocinante una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo;

- è nell'interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare un migliore e più completo assolvimento dei propri compiti istituzionali. In particolare, con il presente atto, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca con l'ASST Brianza ha inteso e intende promuovere iniziative volte a far acquisire agli studenti del corso di laurea un approccio olistico ai problemi di salute e significative esperienze tecnico-pratiche finalizzate al reale sviluppo della competenza professionale e dei valori della professionalità;

- il presente atto è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con delibera del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Strutture per lo svolgimento del tirocinio

L'ASST, attraverso il Dipartimento di Cure Primarie si fa parte attiva nella costruzione della rete di professionisti e servizi in ambito cure primarie al fine di accogliere gli studenti del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale dislocati nel territorio di propria competenza, per le esigenze didattico formative del Corso di Laurea come meglio specificate negli articoli 3 e 4.

Art. 3 - Tirocinio professionalizzante

Le modalità di accesso e di frequenza degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, alle strutture di cui all'art. 2 per lo svolgimento, ai fini del completamento della formazione accademica, del tirocinio professionalizzante (curriculare) e delle attività correlate, saranno stabilite dal Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso, d'intesa con il Direttore del Dipartimento di Cure Primarie.

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio gli studenti non possono svolgere alcuna attività diversa da quella prevista dal progetto formativo e dal piano di studi, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico del corso di Laurea, e sotto la responsabilità ed il controllo diretto di un Tutore di tirocinio.

Articolo 4 - Impegni assunti da ASST Brianza

L'ASST, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, per il tramite del Dipartimento di Cure Primarie, titolare del procedimento di stipula degli accordi finalizzati al reclutamento dei Medici di Medicina Generale, si impegna a garantire la coerenza delle attività assistenziali, svolte presso gli studi dei medici, agli obiettivi didattici e formativi del Corso di Laurea.

L'ASST predispone un elenco di Medici di Medicina Generale e un elenco dei tutors presenti presso le case di comunità che trasmette al Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea, dopo avere individuato, tra coloro che offrono disponibilità, chi ha mostrato predisposizione ad attività culturali, scientifiche e formative, per consentire la selezione di tutor e sedi che garantiscano le esigenze del tirocinio professionalizzante degli studenti.

L'ASST tramite il Dipartimento di Cure Primarie comunica ai MMG, nel modo che ritiene più opportuno e anche con un'unica comunicazione cumulativa, l'elenco dei tirocinanti con il periodo dei singoli tirocini.

Articolo 5 - Impegni assunti dall'Università

Gli studenti saranno assegnati dall'Università ai Medici di Medicina Generale e ai tutori presenti presso le case di Comunità sulla base della ricognizione delle disponibilità effettuata dal Dipartimento di Cure Primarie.

Per rendere esecutiva l'assegnazione l'Università comunica all'ASST l'elenco degli studenti/tirocinanti abbinati ai singoli MMG e ai tutori delle case di comunità selezionati.

L'Università s'impegna ad utilizzare le strutture, poste a disposizione unicamente per per l'espletamento del tirocinio professionalizzante degli studenti.

Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti dell'ASST alcun diritto di tipo retributivo.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le previste attività, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy, garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenza acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, il responsabile della struttura sanitaria ne darà immediata comunicazione al tirocinante e al Presidente del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia.

Art. 7 - Affidamento di incarichi di insegnamento

L'Università, all'inizio di ogni anno accademico, potrà affidare ai MMG le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito e/o Tutor ai sensi della normativa vigente.

ART. 8 - Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per l'Università:
l'utilizzo didattico di strutture e attrezzature è gratuito.

Art. 9 - Adempimenti a tutela della salute e della sicurezza

L'ASST, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D.Lgs. dalla stessa effettuata, assicura agli studenti, esclusivamente per le attività eventualmente svolte nei propri locali e spazi, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro-

La valutazione dei rischi delle attività svolte negli studi dei MMG è in capo allo stesso MMG, in ragione dello specifico rapporto contrattuale con il SSN, per effetto della quale (valutazione dei rischi) è data garanzia di sicurezza per qualsivoglia utente ambulatoriale; stante la tutela sanitaria ex art. 41 D. Lgs 81/08 e la formazione dei rischi lavorativi ex art. 37 D. Lgs 81/08 in capo all'Ente Promotore, qui Università degli Studi Milano Bicocca.

L'ASST intende assolvere all'informazione dello studente che frequenterà la casa di comunità, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08, attraverso la consegna in via telematica dell'“Opuscolo informativo per la sicurezza sul lavoro” e conseguente risposta del tirocinante con sottoscrizione e invio del modulo di avvenuta ricezione e presa visione dell'opuscolo stesso, prima di iniziare il periodo di tirocinio.

Relativamente alle previsioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, rimane in capo

all'Università l'erogazione, prima di iniziare il periodo di tirocinio, della formazione generale e di quella specifica, ai sensi dell'Accordo Stato/Regioni n. 221/2011, nonché gli adempimenti relativi alla “sorveglianza sanitaria” di cui all'art. 41 del medesimo D.Lgs. Eventuali integrazioni alla sorveglianza sanitaria richiesti da ASST saranno in capo all'azienda stessa, così come l'eventuale erogazione della formazione specifica relativa a tali integrazioni e ad ambienti o mansioni con ulteriori rischi particolari, secondo il Documento di Valutazione dei Rischi dell'ASST ospitante e dello studio dei MMG.

Gli studenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'ASST.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'ASST e l'Università, attraverso i rispettivi servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

L'ASST è responsabile della sicurezza dei propri ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 10 - Coperture assicurative

L'Università garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti che svolgono il tirocinio professionalizzante.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il tutore s'impegna a segnalarne tempestivamente l'evento, qualora sussista l'impossibilità di completare il periodo di tirocinio.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui

alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 - come novellato dal D.lgs. 101/2018 - e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate allo studente, l'Ente Ospitante, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare gli stessi al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 13 - Durata ed efficacia

La presente Convenzione produce effetti dalla data della sottoscrizione fino al termine dell'a.a. 2027/2028 (30.09.2028).

Le parti hanno facoltà di recesso, in tutto o in parte, dalla presente convenzione.

Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla naturale scadenza della convenzione, da comunicare mediante invio di

nota tramite posta elettronica certificata.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Art. 14 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione, redatta in unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e soggetta ad imposta di bollo nonché a registrazione solo in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta di bollo è assolta dall'ASST in modo virtuale.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiama la normativa vigente applicabile in materia.

Per **Università degli Studi di Milano - Bicocca**

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per **Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Brianza**

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

